



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1967

Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell'OCF

OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (nel seguito, “TUF”) e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, “OCF”) le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO il regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive modificazioni (nel prosieguo “Regolamento Intermediari”);

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008, che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF ridenominato “Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari”, in breve “OCF”, per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA altresì la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 1, commi 31 e 41, lett. a) e b), della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività, adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 24 maggio 2018, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (di seguito “Regolamento interno”) e successive modifiche;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 25 del proprio Regolamento interno, l'OCF può dettare disposizioni anche di carattere generale dirette ad attuarne, precisarne ovvero specificarne le disposizioni con riguardo, tra l'altro, alle funzioni e all'attività svolte;

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato in data 6 agosto 2018 tra la CONSOB e l'OCF avente ad oggetto, tra l'altro, la pubblicità delle disposizioni a rilevanza esterna dell'OCF;

VISTO l'aggiornamento del “Funzionigramma OCF” approvato dal Comitato Direttivo dell'OCF il 24 marzo 2022;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la propria delibera del 28 maggio 2018, n. 919, recante “Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell’OCF”, come integrate e modificate con delibera dell’11 ottobre 2018, n. 944;

RITENUTO necessario adottare un nuovo testo delle “Disposizioni sui procedimenti amministrativi dell’OCF”;

DELIBERA:

Art. 1

(“Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell’OCF”)

1. Sono adottate le “Disposizioni sui procedimenti amministrativi dell’OCF” di cui al testo allegato alla presente delibera.

Art. 2

(Pubblicazione e efficacia)

1. La presente delibera e l’allegato testo delle “Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell’OCF” sono pubblicati sul sito internet dell’OCF all’indirizzo www.organismocf.it, dalla data di efficacia stabilita al comma 2.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono efficaci dalla data di efficacia delle modifiche apportate al Regolamento interno dell’OCF.

3. Dalla data stabilita al comma 2 non sono applicabili le disposizioni adottate con la delibera OCF n. 919 del 28 maggio 2018 recante “Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell’OCF” come integrata e modificata con delibera dell’11 ottobre 2018, n. 944.

Roma, 6 luglio 2022

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Presidente

Carla Bedogni Rabitti



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell'OCF

Art. 1

(Fonti normative)

1. Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettere d) ed e), della delibera Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307 (in avanti "Regolamento Intermediari), del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF (in avanti "RIO"), nonché degli articoli 2, commi 2 e 9-ter, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le presenti disposizioni si applicano ai procedimenti di competenza dell'OCF diretti all'emanazione di provvedimenti amministrativi aventi destinatari determinati.

2. Ferma restando la disciplina specifica di singoli procedimenti contenuta in altre disposizioni di legge, di regolamento o di atto a contenuto generale, le presenti disposizioni si applicano ai procedimenti amministrativi di competenza dell'OCF individuati nelle Sezioni I e II, della tabella "A" annessa alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante. Le presenti disposizioni non si applicano ai procedimenti sanzionatori e ai procedimenti di vigilanza di competenza dell'OCF che restano disciplinati dalle disposizioni di legge, di regolamento o di atto a contenuto generale, nonché dal Regolamento generale di organizzazione e attività dell'OCF all'infuori delle informazioni indicate nella Sezione III della tabella "A".

3. Relativamente a tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell'OCF, nella tabella annessa sono indicati, per ciascun procedimento, la fonte normativa di riferimento, il termine di conclusione, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, nonché l'unità organizzativa competente all'adozione dell'atto finale.

Art. 3

(Responsabilità del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è il responsabile dell'ufficio competente ovvero il soggetto preposto dell'organo competente, indicati come unità organizzativa responsabile nella annessa tabella "A", o, in caso di loro assenza o impedimento, il relativo vice-responsabile.

2. Il responsabile del procedimento può assegnare per iscritto la responsabilità di singoli procedimenti o categorie di procedimenti ovvero di singoli atti ad altro dipendente o componente della stessa unità organizzativa. Di tale assegnazione è data comunicazione agli interessati.

3. Il responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo l'effettività dei diritti di partecipazione degli interessati e la completezza dell'istruttoria, esercitando a tal fine le attribuzioni indicate dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Art. 4

(Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte)

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda, predisposta nelle forme e nei modi stabiliti da OCF e pubblicati sul sito internet dell'Organismo. L'istanza deve essere corredata della prescritta documentazione, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento. Nel caso di istanza presentata ad un ufficio diverso da quello competente, il termine decorre dal ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio competente.

2. Fatti salvi i casi in cui la possibilità di regolarizzazione è esclusa da disposizioni di legge o di regolamento o dalla particolare natura del procedimento, ove la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione all'istante, o comunque nel termine eventualmente previsto da specifica norma regolamentare, indicando le cause della irregolarità o incompletezza ed assegnando un termine massimo di trenta giorni entro cui adempiere alla loro eliminazione. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto con la predetta comunicazione ed inizia nuovamente a decorrere dalla data di regolarizzazione o di completamento della domanda.

3. Fatti salvi i casi in cui la possibilità di regolarizzazione è esclusa da disposizioni di legge o di regolamento o dalla particolare natura del procedimento, qualora, nel corso del procedimento, l'istante provveda, di propria iniziativa e senza la previa comunicazione del responsabile del procedimento, all'eliminazione dell'irregolarità o dell'incompletezza della domanda con la produzione di nuove informazioni, dati o documenti, il termine per la conclusione del procedimento si interrompe ed inizia nuovamente a decorrere dalla data di regolarizzazione o di completamento della domanda.

Art. 5

(Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio)

1. Per i procedimenti d'ufficio, fermo quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3 e salvo quanto stabilito dall'articolo 8, commi 2 e 3, del presente regolamento, il termine decorre dalla data di ricezione da parte del destinatario della comunicazione di avvio del procedimento.

2. Ove non sia diversamente previsto, per i procedimenti d'ufficio che hanno ad oggetto il riesame di provvedimenti già adottati si applicano gli stessi termini previsti per il procedimento di adozione del provvedimento.

Art. 6

(Conclusione dei procedimenti)

1. Ferme restando le ipotesi in cui disposizioni normative attribuiscono alla scadenza del termine di conclusione del procedimento valore di silenzio significativo e fatte salve le ipotesi di estinzione del procedimento di cui al successivo articolo 9, i procedimenti si concludono con



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

l'adozione, entro i termini indicati nella tabella "A" annessa alle presenti disposizioni, di un provvedimento espresso da parte dell'unità organizzativa competente.

2. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, tenuto conto di eventuali interruzioni e sospensioni disposte ai sensi di legge o di regolamento, l'interessato può rivolgere istanza al Direttore Generale ai sensi dell'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Il Direttore Generale esercita anche d'ufficio il predetto potere sostitutivo in caso di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento.

3. Nel caso di procedimento conseguente a istanza di accesso civico semplice e generalizzato, il potere sostitutivo di cui al comma 2, con le medesime modalità di esercizio da esso indicate, è esercitato dall'Ufficio Consulenza Legale.

4. Nel caso di procedimento conseguente a istanza di riesame avverso un provvedimento cautelare, le modalità di esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 2 sono indicate dal Presidente dell'OCF.

Art. 7

(Sospensione e interruzione del termine di conclusione dei procedimenti)

1. Ferme restando la disciplina specifica dei singoli procedimenti nonché le altre ipotesi di sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite per legge o per regolamento, inclusa la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza comunicati all'istante ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 30, comma 5 del RIO, il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'OCF o non direttamente acquisibili presso le pubbliche amministrazioni.

2. Della data di inizio della sospensione di cui al comma 1 del presente articolo e della durata della stessa, nonché dei motivi che l'hanno determinata, è data comunicazione all'interessato.

3. Ferme restando la disciplina specifica dei singoli procedimenti nonché le altre ipotesi di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite per legge o per regolamento, il termine di conclusione del procedimento è interrotto nel caso di domanda incompleta o irregolare.

Art. 8

(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Dell'avvio del procedimento è data notizia all'interessato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ad OCF o nelle altre forme previste dall'ordinamento.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

2. Il comma 1 del presente articolo non si applica nei casi di sussistenza di ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità ed urgenza del procedimento.

3. Qualora la comunicazione personale di cui al comma 1 per il numero dei destinatari non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, o non sia altrimenti possibile per causa non imputabile all'Organismo, l'OCF provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante il sito internet dell'Organismo ovvero altre modalità idonee di volta in volta individuate.

Art. 9

(Estinzione del procedimento con messa agli atti)

1. Il procedimento avviato su istanza di parte si estingue quando l'istante:

- a) non abbia eliminato l'irregolarità o l'incompletezza della domanda nel termine di adempimento indicato dall'OCF con la comunicazione prevista dall'articolo 4, comma 2;
- b) abbia comunicato al responsabile del procedimento di rinunciare al provvedimento richiesto;
- c) sia già oggetto di un procedimento di cancellazione avviato o di una intervenuta delibera di radiazione.

2. Della dichiarazione di estinzione del procedimento è data comunicazione da parte dell'Organismo con le modalità di cui all'articolo 10 delle presenti disposizioni.

Art. 10

(Efficacia dei provvedimenti)

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'Organismo o nelle altre forme previste dall'ordinamento.

2. Qualora la comunicazione personale di cui al comma 1 non sia possibile o risulti particolarmente gravosa per il numero dei destinatari, o non sia altrimenti possibile per causa non imputabile all'Organismo, l'OCF provvede a dare notizia del provvedimento mediante il sito internet dell'Organismo ovvero altre modalità idonee di volta in volta individuate.

3. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia.

4. La radiazione comporta l'istantanea cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo 152, comma 3 del Regolamento Intermediari nonché dall'articolo 40, comma 1, del RIO.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Tabella "A"

Termini di conclusione e unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'OCF

Indice

Sezione I - Procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte

Sezione II - Procedimenti amministrativi d'ufficio

Sezione III – Procedimenti di vigilanza

Sezione I			
Procedimento	Termine massimo del procedimento	Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria	Unità organizzativa competente per l'adozione del provvedimento/atto
Iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari - Sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (art. 151, Regolamento Intermediari; art. 29 e ss., RIO)	90 gg.	Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano competente *	Comitato Ristretto/Comitato Direttivo
Iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari - Sezione dei consulenti finanziari autonomi e Sezione delle società di consulenza finanziaria (art. 151, Regolamento Intermediari; art. 29 e ss., RIO)	6 mesi	Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano competente**	Comitato Ristretto/Comitato Direttivo
Cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari su domanda dell'interessato (art. 152, c. 1, lett. a), Regolamento Intermediari; art. 35, c.7, RIO)	60 gg.	Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano competente*	Comitato Ristretto/Comitato Direttivo
Ammissione alla prova valutativa (artt. 149 e 150, Regolamento Intermediari; art. 47, c. 1, RIO)	Come da delibera dell'Organismo di indizione della prova valutativa	Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano competente***	Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano competente***
Reclamo avverso l'esito negativo della prova valutativa (art. 46, c. 3, RIO)	90 gg	Comitato Direttivo (che si avvale degli Uffici Albo Consulenti Finanziari)	Comitato Direttivo



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Conclusione del procedimento in caso di esercizio del potere sostitutivo per i procedimenti suindicati (art. 2, cc. 9-bis e 9-ter, l. 7 agosto 1990, n. 241; art. 6, c. 2, presenti disposizioni)	Metà del termine previsto per il procedimento originario	Ufficio competente per il procedimento originario/Commissario nominato dal Direttore Generale	Direttore Generale
Istanza di accesso documentale agli atti ai sensi della l. n. 241/1990 (artt. 22 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241)	30 gg	Ufficio che ha formato o che detiene stabilmente gli atti	Ufficio che ha formato o che detiene stabilmente gli atti
Istanza di accesso civico semplice (art. 5, c. 1, d.lgs. 33/2013)	30 gg	Direttore Generale	Direttore Generale
Istanza di accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2, d.lgs. 33/2013)	30 gg	Direttore Generale	Direttore Generale
Conclusione del procedimento in caso di esercizio del potere sostitutivo per le istanze di accesso civico semplice e generalizzato (art. 2, cc. 9-bis e 9-ter, l. 7 agosto 1990, n. 241; art. 6, c. 3, presenti disposizioni)	15 gg	Direttore Generale /Commissario nominato dal Direttore Generale	Ufficio Consulenza Legale
Sezione II			
Procedimento	Termine massimo del procedimento	Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria	Unità organizzativa competente all'adozione del provvedimento/atto
Cancellazione per perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo (art. 152, c. 1, lett. d), Regolamento Intermediari; art. 38 RIO)	90 gg.	Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano competente* o Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma per i procedimenti di cancellazione per sopravvenienza di situazione impeditiva	Comitato Ristretto/Comitato Direttivo
Cancellazione per mancato pagamento del contributo (art. 152, c. 1, lett. e), Regolamento Intermediari; art. 39 RIO)	90 gg.	Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano competente*	Comitato Ristretto/Comitato Direttivo
Cancellazione per mancato esercizio o cessazione dell'attività da parte della società di consulenza finanziaria (art. 152, c. 1, lett. c), Regolamento Intermediari; art. 37 RIO)	90 gg.	Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano competente*	Comitato Ristretto/Comitato Direttivo



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Cancellazione in caso di iscrizione ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi mezzo irregolare (art. 152, c. 1, lett. b), Regolamento Intermediari; art. 36 RIO)	90 gg.	Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano competente*	Comitato Ristretto/Comitato Direttivo
Cancellazione per decesso o per scioglimento della società di consulenza finanziaria (art. 152, c. 1, lett. f), Regolamento Intermediari; art. 40, c. 2, RIO)	45 gg.	Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano competente*	Comitato Ristretto/Comitato Direttivo
Conclusione del procedimento in caso di esercizio del potere sostitutivo (art. 2, cc. 9-bis e 9-ter, l. 7 agosto 1990, n. 241; art. 6, c. 2, presenti disposizioni)	Metà del termine previsto per il procedimento originario	Ufficio competente per il procedimento originario/Commissario nominato	Direttore Generale
Conclusione del procedimento in caso di esercizio del potere sostitutivo per le istanze di accesso civico semplice e generalizzato (art. 2, cc. 9-bis e 9-ter, l. 7 agosto 1990, n. 241; art. 6, c. 3, presenti disposizioni)	15 gg	Direttore Generale /Commissario nominato	Ufficio Consulenza Legale
<p>* Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma per i soggetti persone fisiche residenti e le società di consulenza finanziaria aventi sede legale nelle Regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Campania, Molise, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.</p> <p>Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Milano per i soggetti persone fisiche residenti e le società di consulenza finanziaria aventi sede legale nelle Regioni: Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna nonché nelle Province di Trento e Bolzano.</p> <p>** Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma per i soggetti persone fisiche residenti e le società di consulenza finanziaria aventi sede legale nelle Regioni: Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Campania, Molise, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, nonché nelle Province di Trento e Bolzano.</p> <p>Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Milano per i soggetti persone fisiche residenti e le società di consulenza finanziaria aventi sede legale nella Regione Lombardia.</p> <p>*** Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma per le prenotazioni alle prove valutative che si tengono nei mesi di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre. Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Milano per le prenotazioni alle prove valutative che si tengono nei mesi di febbraio, aprile, giugno, settembre e novembre.</p>			
Sezione III			
Procedimento cautelare	Termine massimo del procedimento	Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria	Unità organizzativa competente all'adozione del provvedimento/atto
Procedimenti aventi natura cautelare adottati ai sensi dell'art. 7-septies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 181 Regolamento Intermediari)	_____*	Ufficio Vigilanza Albo	Comitato di Vigilanza



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Procedimenti di riesame del Comitato di Vigilanza dei provvedimenti cautelari	90 gg	Comitato di Vigilanza (che si avvale dell'Ufficio Vigilanza Albo)	Comitato di Vigilanza
Procedimenti di riesame su istanza di parte in forma di reclamo motivato al Comitato di Vigilanza entro il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica della delibera dei provvedimenti cautelari (art. 61 RIO)	30 gg	Comitato di Vigilanza (che si avvale dell'Ufficio Vigilanza Albo)	Comitato di Vigilanza
Conclusione del procedimento di riesame in caso di esercizio del potere sostitutivo (art. 2, cc. 9-bis e 9-ter, l. 7 agosto 1990, n. 241; art. 6, c. 4, presenti disposizioni)	45/15 gg (entro la metà del termine originario)	Ufficio Vigilanza Albo /Commissario nominato, secondo le modalità indicate dal Presidente	Comitato di Vigilanza/Commissario nominato, secondo le indicazioni del Presidente
*Procedimenti privi dell'indicazione del termine di conclusione in ragione della loro natura cautelare e/o urgente.			